

Approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 luglio 2012

Regolamento delle sezioni del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche (DISCAB)

ART. 1

Costituzione delle sezioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, costituito con D.R. n. 861 del 03/06/2011, con delibera del Consiglio del 18/07/2012, è articolato in 6 sezioni: A) **Medicina ambientale e Epidemiologia clinica**; B) **Medicina diagnostica**; C) **Neuroscienze**; D) **Patologia e Oncologia, clinica e molecolare**; E) **Scienze biologiche, Biochimiche e Morfologiche**; F) **Scienze cliniche**

ART. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, le modalità di gestione e di funzionamento delle sezioni del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, in conformità alla normativa vigente.

2. Le sezioni non hanno in alcun caso autonomia amministrativo-contabile.

ART. 3

Funzioni delle sezioni del Dipartimento

1. Le sezioni del Dipartimento sono costituite da unità di ricerca e laboratori, omogenei per tematiche, e svolgono le seguenti funzioni di carattere scientifico ed organizzativo:

- a. curano e sviluppano gli aspetti scientifici, per le proprie tematiche di pertinenza, che fanno parte del progetto scientifico complessivo del Dipartimento.;
- b. svolgono compiti organizzativi nell'ambito delle attività del Dipartimento.;

ART. 4

Afferenza alle sezioni del Dipartimento

1. Ciascun componente del Dipartimento afferisce di norma ad una sola Sezione, salvo casi di motivato interesse scientifico in più aree.

2. La domanda di afferenza alle sezioni viene inoltrata al Direttore sulla base di adeguate motivazioni. Tale scelta è tacitamente rinnovata sino alla presentazione di una successiva comunicazione.

3. Il numero massimo di sezioni attivabili all'interno del Dipartimento è pari a sei (6). Nuove Sezioni potranno essere istituite con delibera del Consiglio di Dipartimento su proposta di almeno cinque professori e ricercatori. L'istituzione di nuove sezioni, qualora il numero massimo (6) sia stato raggiunto, è subordinato alla soppressione di un numero equivalente di sezioni con la più bassa numerosità di afferenti. Vigè la regola generale per cui le Sezioni cui afferiscono meno di tre professori e ricercatori possono essere disattivate.

ART. 5

Organi delle sezioni del Dipartimento

1. Sono organi delle sezioni del Dipartimento:

- il Consiglio di sezione;
- il Coordinatore della sezione;

ART. 6

Il Consiglio della sezioni del Dipartimento

1. Il Consiglio della sezione del Dipartimento è costituito da tutto il personale docente che ha presentato domanda di afferenza al Direttore entro la data di convocazione del Consiglio stesso.

2. Il Consiglio ha funzione consultiva per il Consiglio di Dipartimento, ma non ha funzione deliberativa.

3. Il Consiglio della sezione di Dipartimento è convocato in via ordinaria dal Coordinatore della sezione con avviso scritto, fax o e-mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di esigenze straordinarie ed urgenti, il Consiglio può essere convocato anche ad horas.

4. Il Consiglio è convocato, altresì, su richiesta avanzata da almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 7

Il Coordinatore delle sezioni del Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento elegge i Coordinatori delle sezioni fra i professori e i ricercatori a tempo pieno. Il Coordinatore resta in carica tre anni accademici, non rinnovabili.

2. L'elezione, a scrutinio segreto, avviene a maggioranza degli aventi diritto al voto.

3. I Coordinatori delle sezioni fanno parte della Giunta del Dipartimento.

4. Il Coordinatore della sezione del Dipartimento esercita, su delega del Direttore, funzioni di coordinazione degli aspetti scientifici, per le tematiche di pertinenza della sezione, e compiti organizzativi nell'ambito delle attività del Dipartimento. Di queste attività risponde direttamente al Direttore e al Consiglio di Dipartimento.

5. Il Direttore propone l'elenco delle funzioni delegate ai Coordinatori delle sezioni ed il Consiglio di Dipartimento vota a maggioranza riguardo all'approvazione delle funzioni delegate.

6. Il Direttore, con adeguate motivazioni di incompatibilità con la funzionalità e gestione del Dipartimento stesso, può proporre al Consiglio di Dipartimento che il Coordinatore cessi dalla carica prima della scadenza del mandato. Il Consiglio di Dipartimento vota a maggioranza se accettare o no la proposta del Direttore.

ART. 8

Modalità di approvazione del regolamento

1. Per deliberare l'approvazione o le modifiche del presente regolamento devono essere presenti i due terzi dei componenti il Consiglio e la proposta deve ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. La disattivazione di una sezione potrà essere proposta dal Direttore al Consiglio di Dipartimento, sentito il parere della Giunta, qualora il numero degli afferenti alla stessa scenda al di sotto di tre o qualora le tematiche di pertinenza non vengano ulteriormente perseguite. La proposta deve ottenere il voto favorevole della maggioranza qualificata.